



## **ORDINANZA N. 13**

**Classificazione:** B 05 - 20030000019

**Arezzo, il 17/08/2017**

**OGGETTO: MISURE ATTE A DISCIPLINARE LA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL DEGRADO URBANO, TUTELARE LA SICUREZZA URBANA E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA.**

### **IL SINDACO**

**Rilevato** che l'ordine e la sicurezza segnano profondamente la qualità della vita delle persone e del territorio per cui l'azione dell'Autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che limitano o impediscono la fruizione di tali beni;

**Atteso** che è necessario porre in essere ogni iniziativa che possa essere utile ad aumentare il livello di sicurezza urbana per meglio tutelare il sereno e ordinato vivere civile;

**Tenuto conto** che le conseguenze sociali e personali che derivano dall'abuso di sostanze alcoliche e di problemi alcol correlati, già con l'entrata in vigore della Legge 125/2001, "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", hanno assunto valenza di interesse generale giuridicamente protetto;

**Dato atto** che è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, anche contrastando il consumo eccessivo di alcolici al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete e la sicurezza dei cittadini;

**Visti:**

- L'articolo 50, quinto comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, nel testo modificato dall'articolo 8, primo comma, del D. L. 20 Febbraio 2017 convertito nella Legge 18 Aprile 2017 n. 48 che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- L'articolo 54, quarto comma, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
- L'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in materia di apparato sanzionatorio nel caso di violazione delle Ordinanze e dei Regolamenti Comunali;
- La Legge 24 Novembre 1981 n. 689 e il relativo D.P.R. 29 luglio 1982 n. 571;



- La Legge 125/2001, “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”;
- Il Decreto Legge 23 Maggio 2008 n. 92 recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito con modificazioni con Legge 24 luglio 2008 n. 125;
- Il vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28 Marzo 2012 e dunque efficace ai sensi di legge.

Premesso che:

- L'articolo 50, comma 5, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, nel testo modificato dall'articolo 8, primo comma, del D. L. 20 Febbraio 2017, convertito nella Legge 18 Aprile 2017 n. 48, permette al Sindaco di adottare ordinanze “... *quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ...*”;
- L'articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, permette al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti quale Ufficiale di Governo “... *con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.*”;
- Nel territorio del Comune di Arezzo si riscontra una situazione di aumentato degrado urbano che porta a crescenti problemi di sicurezza urbana verificabile anche dalle segnalazioni che pervengono con sempre maggiore frequenza e che attengono a ripetuti episodi di disturbo della quiete, schiamazzi, inquinamento acustico, in particolare nelle ore serali e notturne;
- Il perpetuarsi di tali episodi è, sempre con maggiore frequenza, conseguenza diretta e immediata dell'eccessivo consumo di bevande alcoliche e superalcoliche che avviene fino a tarda ora, disturbando il riposo e le occupazioni delle persone giungendo, in alcuni casi non più sporadici, anche a situazioni penalmente rilevanti (risse, lesioni aggravate ecc...);
- Nonostante le disposizioni già contenute nel Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28 Marzo 2012 e i controlli predisposti per prevenire e contrastare gli effetti distorsivi della c.d. “movida”, il fenomeno sta assumendo caratteristiche tali da compromettere gravemente la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;
- Tale criticità è aggravata dalla presenza di attività commerciali e pubblici esercizi che praticano la vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche anche in orario serale;
- Viste le intese scaturite dalla riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 17 Luglio 2017 circa l'opportunità di adottare ordinanze anti-degrado, tra cui quelle relative al consumo di alcol;
- Nelle ultime settimane si è assistito ad una recrudescenza del fenomeno sopra meglio descritto fino a culminare ai fatti della sera del 13 Agosto 2017 durante la quale due contrapposte fazioni di stranieri provenienti dall'Africa si sono affrontate con bottiglie e bastoni tanto da provocare l'arresto di cinque di loro con



il ricovero ospedaliero di due persone, fatto determinato anche dall'abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti;

- La Relazione del Comandante della Polizia Municipale - prot. 57154 del 08 Agosto 2017, dopo avere descritto episodi di grave turbamento della sicurezza urbana, tali da condurre a una situazione di preoccupante degrado, e la richiesta sempre più pressante di sicurezza e tranquillità da parte dei residenti, contiene la richiesta di emanare un'ordinanza ad hoc al fine di vietare il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in luogo pubblico e quindi al di fuori di qualsiasi controllo;
- Visto altresì il verbale del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 14 agosto 2017;
- La repressione dei comportamenti sopra citati avviene nel quadro della normativa di fonte legale la quale presenta elementi di novità rispetto alla possibilità offerte dai vigenti Regolamenti Comunali, concretizzando in tal modo il requisito della contingibilità.

**Ritenuto**, anche su proposta operativa del Comandante del Corpo della Polizia Municipale, di adottare gli opportuni provvedimenti sulla base della sopravvenuta normativa nei termini di cui al dispositivo della presente ordinanza;

**Considerato** che è necessario limitare, per quanto in premessa indicato, l'orario di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di prevenire e contrastare situazioni che conducano ad un ancora più grave degrado che comprometta la tranquillità e vivibilità dei residenti;

**Preso atto** che è volontà dell'Amministrazione Comunale adottare tutte le misure necessarie e idonee a contrastare efficacemente le cause del degrado per tutelare con ogni mezzo concesso dalla normativa vigente la sicurezza urbana

### ORDINA

Ex articolo 54, 4° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 **in tutti i giorni della settimana, il divieto** di:

**1)** dalle ore 19:00 alle ore 07:00, **consumare** bevande alcoliche e superalcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree, nelle vie, nelle piazze e nelle aree private soggette al pubblico passaggio, ad eccezione di quelle autorizzate, nelle seguenti zone di seguito specificate:

- a) tutta l'area ricompresa all'interno delle Mura Medicee;
- b) tutta l'area delimitata dalle vie Don Minzoni (tratto compreso tra la rotatoria con via P. Nenni e via Fratelli Rosselli), via Fratelli Rosselli, via Leonardo da Vinci (tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e la rotatoria di via Duccio di Buoninsegna), via Duccio di Buoninsegna, viale Mecenate (tratto compreso tra via Duccio di Buoninsegna e viale Michelangelo), viale Michelangelo (compresi i giardini Porcinai), viale Piero della Francesca, via Baldaccio d'Anghiari, via Alessandro dal Borro, via Laschi e via Nenni;



Ex articolo 50, 5° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, nel testo modificato dall'articolo 8, primo comma, del D. L. 20 Febbraio 2017, convertito nella Legge 18 Aprile 2017 n. 48, **in tutti i giorni della settimana ed in tutto il territorio comunale, il divieto** di:

**2)** dalle ore 21:00 alle ore 07:00, **vendere per asporto** bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione (rientrano nella limitazione, oltre ai Pubblici Esercizi di Somministrazione di alimenti e bevande ed i Pubblici Esercizi ex articoli 86 e 88 TULPS, quali sale da gioco e raccolta scommesse, tutti **gli esercizi commerciali del settore alimentare**, compresa la vendita/somministrazione in appositi locali mediante distributori automatici, **gli artigiani del settore alimentare**, quali Kebab, Take Away, Piadinerie, rosticcerie/friggitorie da asporto, gastronomie, pizzerie d'asporto, gelaterie, pasticcerie e **non alimentare**, quali acconciatori, estetisti, phone center, internet point, ecc...) e comunque chiunque risulti legittimato e/o autorizzato alla vendita al dettaglio anche se inserito all'interno di altre attività prevalenti (cinema, hotel o altre strutture ricettive, circoli privati ecc. ...);

**3)** dalla ora 01:00 alle ore 07:00, **somministrare** bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque gradazione da parte di chiunque sia autorizzato o legittimato, anche nelle aree pertinenziali del Pubblico Esercizio.

Tutti i **Pubblici Esercizi** e gli **esercizi commerciali meglio descritti al punto 2)** hanno l'**obbligo di esporre** all'interno del locale, in modo che sia facilmente visibile e leggibile, una **copia dell'avviso** che viene allegata al presente provvedimento e che, per tale motivo, ne diviene parte essenziale e sostanziale.

### DISPONE

L'applicazione, nel caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000, ferma restando l'applicazione di eventuali altre norme vigenti, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) in ordine all'inottemperanza del divieto previsto per le aree elencate al punto 1), dalle ore 19:00 alle ore 07:00, di **consumare** bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione, nelle aree, nelle vie, nelle piazze e nelle aree private soggette al pubblico passaggio, ad eccezione di quelle autorizzate: **€ 100,00 (cento/00)**;

b) in ordine all'inottemperanza del divieto previsto per l'intero territorio comunale, dalle ore 21:00 alle ore 07:00, di **vendere per asporto** bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione: **€ 200,00 (duecento/00)**;



## COMUNE DI AREZZO

c) in ordine all'inottemperanza del divieto previsto per l'intero territorio comunale, dalla ora 01:00 alle ore 07:00, di **somministrare** bevande alcoliche e superalcoliche di qualunque gradazione da parte di chiunque sia autorizzato o legittimato anche nelle aree pertinenziali del Pubblico Esercizio: **€ 200,00 (duecento/00)**;

d) in ordine all'inottemperanza dell'**obbligo di esposizione** all'interno del locale in modo che sia facilmente visibile e leggibile per tutti i Pubblici Esercizi e i negozi di vicinato meglio descritti al punto 2) di una copia dell'avviso allegata alla presente ordinanza: **€ 100,00 (cento/00)**.

Qualora sia stato violato il divieto di cui al punto 1) della presente ordinanza (ovvero il divieto dalle ore 19:00 alle ore 07:00, di **consumare** bevande alcoliche e superalcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree, nelle vie, nelle piazze e nelle aree private soggette al pubblico passaggio, ad eccezione di quelle autorizzate) **nelle pertinenze della Stazione Ferroviaria, comprensive dell'area adiacente destinata al trasporto collettivo delle linee urbane ed extraurbane ed in particolare nell'area ricompresa tra le vie Vittorio Veneto (tratto compreso tra via L. B. Alberti e viale Michelangelo), il tratto di corso Italia compreso fra via Vittorio Veneto e via Spinello, via Spinello, Piazzale della Repubblica, via Piero della Francesca (comprendente l'area del terminal bus), via Baldaccio d'Anghiari, viale Luigi Cittadini, viale Maginardo e via Leon Battista Alberti**, così come sancito dagli articoli 9 e 10 del D. L. 20 Febbraio 2017 n. 14, convertito nella Legge 18 Aprile 2017 n. 48, l'organo accertatore, contestualmente alla contestazione della condotta illecita, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 (cento/00) ad € 300,00 (trecento) – pagamento in misura ridotta € 100,00 (cento/00), **ordina per iscritto al trasgressore di allontanarsi dal luogo della commessa violazione**, dandone atto nel verbale e specificando altresì nello stesso che l'ordine cesserà di avere efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto, dandone comunicazione con immediatezza al Questore di Arezzo e ai Servizi Socio-Sanitari ove ne ricorrano le condizioni; in caso di recidiva, o qualora sia stato elevato a carico di soggetti già condannati per reati contro la persona e il patrimonio, l'Autorità di Pubblica Sicurezza potrà disporre ulteriori provvedimenti di allontanamento di durata superiore a quarantotto ore.


Restano salve le sanzioni depenalizzate previste per le violazioni in materia di ubriachezza previste dal Codice Penale e dal Regolamento di Polizia Urbana.

Il presente provvedimento cessa ogni effetto decorsi **trenta giorni** dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Arezzo.

### DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio online per trenta giorni consecutivi;
- resa nota attraverso il sito internet del Comune di Arezzo, i mezzi di comunicazione e di stampa;



- trasmessa e condivisa con l'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Arezzo;
- trasmessa per gli ambiti di propria competenza alla Questura di Arezzo, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Arezzo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo, al Comando della Polizia Municipale di Arezzo.

**A V V E R T E**

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con sede a Firenze via Ricasoli n. 40 entro sessanta giorni (60) o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi (120) giorni.

**IL SINDACO**

*Prof. Ing. Alessandro Ghinelli*

**Visto per la regolarità tecnica dell'atto**

Il Comandante della Polizia Municipale

*Dott. Cino Augusto Cecchini*

*cac/mb*